



CAMERA PENALE DI TIVOLI

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE

Nel lontano 1521 Martin Lutero venne convocato alla Dieta di Worms per ritrattare le sue 95 tesi. Il monaco agostiniano, tuttavia, invece di abiurare, difese queste sue tesi dinanzi all'assemblea ed affisse questo elenco sulla porta del castello di Wittemberg. Ebbene anche oggi si vorrebbe chiedere a noi avvocati penalisti di abiurare alle nostre idee in nome di una ortodossia vittimocentrica che, in nome di un non ben chiarito statuto della vittima, mortifica i diritti dell'imputato. Anche noi, come Lutero, non intendiamo abdicare alle nostre più intime convinzioni e vogliamo affiggere metaforicamente questa delibera con quello stesso spirito di libertà per difendere le nostre idee di giustizia e di eguaglianza tra uomo e donna e tra imputato e persona offesa.

Pertanto, oggi 27 novembre 2024, il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Tivoli

VISTE

le *“linee guida sull'applicazione del delitto di cui all'art. 572 c.p. e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Esposizione ragionata della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione”*, pubblicate in data 8 novembre 2024 sul sito della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Tivoli

CONSIDERATO

che il documento licenziato dalla Procura Tiburtina presenta una serie di criticità che impongono una ferma presa di posizione da parte della nostra Associazione. In particolare ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'indebita assimilazione alla criminalità organizzata dei reati di cui al Codice Rosso, quando sono diversi e disomogenei i beni giuridici protetti.

- b) Il c.d. “Statuto della vittima” che impone una rivisitazione complessiva del procedimento/processo penale, quando invece quella di vittima è una situazione soggettiva sostanziale - come quella dell'autore del reato - che presuppone l'accertamento definitivo di responsabilità. Uno *status* di diritto penale sostanziale che non può trovare riconoscimento nel processo prima del giudicato.
- c) La necessità di un'interpretazione aderente alle fonti europee e sovranazionali che, tuttavia, non dovrebbe prescindere dalla constatazione che tra le stesse vi è anche la tutela della presunzione d'innocenza, in forza della quale se l'imputato è presunto innocente, la vittima è da presumersi non vittima o comunque non vittima dell'azione dell'imputato. Giova ricordare, infatti, che la presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nell'articolo 6 comma 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali («CEDU»), nell'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») e nell'articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
- d) Il reato di maltrattamenti viene, *de facto*, riqualificato come reato proprio, dove l'autore della condotta è necessariamente l'uomo e la persona offesa dal reato è ineluttabilmente la donna. In buona sostanza si procede, in aperta violazione del principio di legalità, ad una reinterpretazione della fattispecie incriminatrice palesemente contrastante con la natura di reato comune del delitto ex art. 572 c.p. Il delitto di maltrattamenti in famiglia non è un reato di genere e nemmeno un reato proprio il cui autore è individuato in base al genere. È quindi del tutto arbitrario leggere la norma incriminatrice come posta a tutela delle donne. La legge, e nella specie quella penale, non può discriminare in base al sesso, pena la violazione del principio fondamentale di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge sancito dall'art. 3 Cost. e, pertanto, a parità di condotte maltrattanti, uomo e donna devono essere considerati allo stesso modo: nel sistema penale non può trovare diritto di cittadinanza un concetto di violenza distinta in base al genere della persona offesa. Non si può confondere il dato criminologico, che delinea il preoccupante fenomeno della violenza di genere, con quello normativo, saldamente ancorato al principio di uguaglianza.

- e) Le sentenze citate nelle “Linee guida” finiscono per sovrapporre il reato abituale al reato permanente, applicando al primo la disciplina del secondo, quando in realtà sono due nozioni ontologicamente diverse. L’abitualità non può prescindere da una significativa ripetizione dei comportamenti in un determinato lasso di tempo, non bastano episodi sporadici anche di violenza fisica per integrare il reato abituale. Il Giudice è, dunque, tenuto a valutare non solo gli episodi che ritiene soggettivamente più gravi, sol perché colpiscono l’integrità fisica o costituiscono specifici reati, ma deve valorizzare e descrivere, in modo puntuale, innanzitutto il contesto diseguale di coppia in cui si consuma la violenza, anche psicologica, praticata dall’autore ed il clima di umiliazione che viene imposto alla persona offesa per lederne la dignità. Il Giudice non giudica i contesti, ma i fatti, ancorché abituali. Non può svolgere una indagine sociale in ordine ai modi di conduzione della vita familiare, non può interferire sulle modalità di gestione del rapporto di coppia: se ciò avvenisse, il diritto penale diventerebbe morale.
- f) Si individuano elementi differenziali di carattere sociologico, indeterminati e inidonei a segnare il discrimine della rilevanza penale tra le liti familiari, penalmente irrilevanti, e la violenza che integra il reato di cui all’art. 572 c.p..
- g) Si nega addirittura rilevanza alla reciprocità delle condotte, in forza di un pregiudizio ideologico per cui vi deve necessariamente essere una vittima ed un carnefice. Al contrario, la dinamica familiare è fondamentale per stabilire la rilevanza penale delle singole condotte nell’ottica del reato abituale. Ad esempio, ripetuti scontri fisici o verbali reciproci non potranno mai dimostrare la volontà di sopraffazione che è l’elemento tipico dei maltrattamenti. Due coniugi litigiosi potranno rispondere delle singole condotte, ma non del reato abituale che si fonda su ben altri presupposti. E se le condotte sono reciproche, entrambi risponderanno del medesimo reato. Si dimenticano i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo i quali *“nella fattispecie di maltrattamenti in famiglia hanno rilevanza la reciprocità delle offese e delle condotte vessatorie solo quando la violenza, le offese e le umiliazioni reciproche presentano un grado di gravità e intensità delle condotte che non può dirsi che vi sia un soggetto che maltratta l’altro ed uno che è maltrattato né che l’agire dell’uno sia teso, anche dal punto di vista soggettivo, ad imporre all’altro un regime di vita persecutorio ed umiliante”* (Cass. Sez. 6, sentenza n. 16090 del 17.04.2024).

- h) Si ritiene operativa la scriminante putativa dello stato di necessità, ex art. 54 c.p., nei casi in cui, a fronte della assoluzione dell'imputato uomo, venga contestato alla persona offesa donna il delitto di falsa testimonianza. Cosicché si inverte il paradosso, logico prima ancora che giuridico, per cui la persona offesa va considerata assistita da una presunzione di veridicità, in quanto teste ex art. 198 c.p.p. e, al contempo, è protetta "dall'ombrello" della scriminante, finanche putativa, allorché le sue dichiarazioni si siano invece rivelate mendaci.
- i) Si attribuisce un asimmetrico valore allo stato di ubriachezza o alla dipendenza da stupefacenti, a seconda degli assuntori. Per l'imputato uomo lo stato di ubriachezza abituale - come normativamente previsto - non elide né attenua l'imputabilità, ma anzi comporta un aggravio sanzionatorio; per la persona offesa donna la condizione di tossicodipendenza costituisce un pregiudizio discriminatorio inidoneo a minarne l'attendibilità, quando è invece risaputo che lo stato di alterazione psico-fisica conseguente alla tossicodipendenza ben può incidere sulla stessa percezione della realtà, oltre che sui comportamenti.
- j) Si suggerisce la contestazione aperta del reato di maltrattamenti in famiglia che consentirebbe al P.M., anche successivamente all'esercizio dell'azione penale, di riversare nel fascicolo del pubblico ministero gli atti comprovanti le ulteriori minacce o molestie, e di procedere conseguentemente all'assunzione delle prove innanzi al Tribunale anche con riferimento a tali ulteriori fatti. La Procura Tiburtina non menziona l'art. 430 c.p.p., secondo cui, come noto, sussiste un obbligo di comunicazione di avvenuto deposito della ulteriore attività investigativa, mentre ritiene che, nei casi come quello su indicato, non si ponga un problema di contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. *"atteso che si è in presenza di un unico reato abituale e la contestazione opera al fine di consentire all'imputato di difendersi"*. Il combinato disposto di tali principi eleva la Procura ad autentico *"Dominus del Processo"*, svilisce la figura del Giudice, mero spettatore delle contestazioni progressive, relega l'imputato a puro ed inerme destinatario della montante imputazione. Si tratta, pertanto, di una tecnica di formulazione del capo d'imputazione illegittima e del tutto incompatibile con il compiuto esercizio del diritto di difesa.
- k) Nelle linee guida si afferma l'esistenza di un principio di presunzione di veridicità delle dichiarazioni della persona offesa che non ci ricordiamo esistere

nell'ordinamento processuale, da chiunque esse provengano. Si tratta di una pericolosa deriva interpretativa che dimostra un pregiudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato e che si risolve in una inversione dell'onere della prova: dalla presunzione di non colpevolezza si passa alla presunzione di colpevolezza sulla base di dichiarazioni, rese in fase di indagini e senza contraddittorio con i difensori che, se anche ritrattate, dovrebbero prevalere su quelle divergenti rilasciate in aula o nel corso dell'incidente probatorio. Se così fosse, l'imputato sarebbe automaticamente condannato sulla base della denuncia, considerato che le linee guida ritengono sostanzialmente irrilevanti sia le ritrattazioni che i ridimensionamenti.

- l) La separazione personale dei coniugi viene considerata come atto di tutela della persona offesa e dei suoi figli, quando può invece capitare che sia il movente dell'uso strumentale e calunnioso della denuncia per insussistenti maltrattamenti.

La negazione della "strumentalità" di alcune denunce/querele per ottenere "vantaggi" nel corso del procedimento di separazione legale in sede civile, vorrebbe limitare il principio del libero convincimento del Giudice sull'attendibilità della persona offesa.

- m) La progressione dichiarativa e la vulnerabilità della persona offesa giustificano qualunque comportamento della persona offesa, sia che ricordi sia che non ricordi.

- n) La limitazione della libertà personale dell'imputato non è più considerata *l'extrema ratio*, ma diviene il modo ordinario di procedere, un sacrificio necessario a fronte della denuncia della persona offesa. In particolare, si ritengono del tutto irrilevanti situazioni in grado di elidere i *pericula libertatis*, come le condotte protettive della persona offesa o la scelta dei coniugi di allontanarsi, così disvelando la reale finalità punitiva che si vuole imprimere alle misure cautelari.

RITENUTO

che dalle critiche espresse nei pochi passaggi sopra riportati - che, come detto, rappresentano solo una piccola porzione delle più ampie criticità che ci riserviamo di evidenziare - emerge un ruolo travalicante le funzioni della Procura che, con lo scopo dichiarato di tutela delle persone offese (definite sempre e comunque vittime) emana delle Linee guida - con cui si propone perfino di fornire coordinate ermeneutiche al Giudice (penale o civile, poco importa) il quale invece deve autonomamente rinvenirle nel pieno

CAMERA PENALE DI TIVOLI

esercizio dei propri supremi principi di indipendenza e terzietà - esaltando il ruolo della cd. “vittima” nel processo, a discapito delle regole processuali poste a garanzia del diritto di difesa e della presunzione di non colpevolezza, fino ad arrivare a snaturare il concetto stesso di giusto processo.

RICHIAMATE

Le motivazioni che portarono all’adozione della delibera del 9 novembre 2023, con cui il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Tivoli aveva stabilito l’uscita, con effetto immediato, dal Protocollo di intesa del 19 novembre 2016, istitutivo dello Sportello “Spazio ascolto ed accoglienza vittime”.

RITENUTO

che la nostra Associazione ha il dovere di contrastare il dilagare di una concezione illiberale del processo, che confonde il “diritto alla giustizia” della persona offesa con il “diritto alla punizione”, fortunatamente non previsto nel nostro Ordinamento.

Tutto quanto sopra visto, considerato, ritenuto e richiamato

ESPRIME

la sua più ferma contrarietà ai contenuti delle *“Linee guida sull’applicazione del delitto di cui all’art. 572 c.p. e su questioni procedurali/processuali relative ai reati di violenza di genere, domestica e contro le donne. Esposizione ragionata della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione”* e la sua più forte preoccupazione per la deriva illiberale assunta nel richiamato documento, per **l’evidente violazione ai principi costituzionali, sovranazionali e del giusto processo e contestualmente**

PROCLAMA

lo stato di agitazione, riservandosi di assumere ogni iniziativa che coinvolga l’Avvocatura, l’Accademia e l’intera società civile nell’ambito di un confronto sui temi di cui alle Linee guida, al fine di sollecitare e di sensibilizzare l’opinione pubblica sul pericolo che simili iniziative, securitarie ed illiberali possano incidere irreversibilmente sulla tutela dei diritti

CAMERA PENALE DI TIVOLI

inalienabili degli indagati e degli imputati, riservandosi l'organizzazione di eventi e la proclamazione di giornate di astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria.

Tivoli, 27 novembre 2024

Il Direttivo della Camera Penale di Tivoli

Avv. Fabio Frattini

Avv. Chiara Busca

Avv. Roberta Sabatini

Avv. Giovanna Marconi

Avv. Cristian Cerquatti

Avv. Anna Rubino

Avv. Ivan Clarice